

Accertamenti in base agli studi di settore: la cessione del ramo di azienda svolgente l'attività prevalente e la gravidanza dell'imprenditrice sono cause di esclusione

*Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia - Sezione II - Sentenza (CTP) n. 60
del 2 febbraio 2005*

Presidente: Obizzi, Relatore: Obizzi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 29/09/1973, n. 600 - Cause di esclusione dalla applicazione degli studi di settore - Inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta - Equiparazione della cessione del ramo di azienda svolgente l'attività prevalente alla cessazione dell'attività nel periodo d'imposta - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento - Periodo di normale svolgimento dell'attività - Gravidanza dell'imprenditore - Sufficienza per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Obizzi Fran-

co (Presidente/Relatore), Tomadini Romana, Grossa Franco (Giudici), ha emesso la seguente

Sentenza

Trattazione in pubblica udienza

— sul ricorso n. --- spedito il 24.10.2003

— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF 1999

contro

Agenzia Entrate Ufficio Monfalcone

proposto dal ricorrente:

B.E.

difeso da:

Studio associato P.-M.

Oggetto della domanda, Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Con ricorso presentato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monfalcone in data 25.09.2003 la signora B.E.

impugnava l'avviso di accertamento n. --- relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP 1999, con il quale, mediante applicazione degli studi di settore, i ricavi dichiarati erano stati ritenuti non congrui ed erano stati determinati maggiori ricavi per L. 61.633.000, con conseguente liquidazione delle maggiori imposte ed applicazione delle sanzioni inerenti. Sosteneva la ricorrente la non applicabilità nel caso di specie degli studi di settore, in quanto in data 29.12.1999 la parte di gran lunga prevalente della sua attività era cessata a seguito di cessione del ramo di azienda concernente il commercio al minuto di biancheria intima; aggiungeva altresì che nel corso dello stesso 1999 la sua attività era stata necessariamente limitata a causa della gravidanza, non disponendo di collaboratori o dipendenti. La ricorrente concludeva pertanto con la richiesta di annullamento dell'avviso impugnato o, in via subordinata, per la rideterminazione dei ricavi, oltre alla rifusione delle spese di lite.

In data 21.11.2003 si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monfalcone, depositando propria memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, riservandosi peraltro di controdedurre alle specifiche argomentazioni del ricorso con successiva memoria. In effetti in data 21.01.2004 l'Ufficio depositava propria memoria nella quale presentava ampia disamina del metodo di accertamento mediante studi di settore e delle modalità di applicazione dello stesso e contestava le argomentazioni difensive della ricorrente.

Le parti, poi, confermavano le rispettive posizioni nel corso della discussione avvenuta alla pubblica udienza del 25 novembre 2004.

Osserva la Commissione che l'art. 10, comma 4, legge 8 maggio 1998, n. 146, prevede che le disposizioni relative all'accertamento mediante studi di settore non si applichino «... ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo di imposta ovvero che non si trovano

in un periodo di normale svolgimento dell'attività».

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di aver cessato la propria attività prevalente il 31 dicembre 1999, vale a dire l'ultimo giorno del periodo di imposta. L'interpretazione letterale della norma appena citata consente di ritenere, quindi, che non possano essere applicati gli studi di settore in quanto la cessazione della attività si è verificata entro il periodo di imposta, anche se nell'ultimo giorno dello stesso. **D'altro canto risulta scarsamente significativa la circostanza che la cessione abbia riguardato soltanto un ramo della azienda e non la azienda nella sua totalità, dal momento che era stata ceduta la attività di gran lunga prevalente e, comunque, che lo studio di settore utilizzato era proprio quello corrispondente alla attività alienata.**

A ciò si aggiunga che nell'ultimo periodo del 1999 la ricorrente aveva eseguito una vendita di liquidazione degli articoli trattati per cessazione dell'attività e che nello stesso periodo la sua capacità lavorativa era presumibilmente ridotta a causa della avanzata gravidanza.

In ogni caso, pertanto, sussistono anche ragioni che consentono la applicazione della ultima parte dell'articolo sopra citato, non essendo ravvisabile «... un periodo di normale svolgimento della attività».

In conclusione, si deve ritenere che l'accertamento qui impugnato, fondato esclusivamente sulla automatica applicazione degli algoritmi degli studi di settore, non sia legittimo. L'avviso impugnato deve essere quindi annullato.

La Commissione, tuttavia, ritiene equa la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, annulla l'avviso di accertamento impugnato; spese compensate tra le parti.

Si rammenta a tutti i nostri abbonati che il servizio di Consulenza Telefonica, di natura esclusivamente fiscale e tributaria, si effettua dalle **ore 16.00 alle ore 19.30** *tutti i giorni (escluso il sabato) al numero verde e che il costo dell'abbonamento annuale alla rivista è di*

Euro 201,42

